

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1967

Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione della delega conferita al Governo con le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, fu previsto per l'amministrazione del personale assistente e tecnico delle Università un parziale decentramento. Le norme relative sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, poi integrate con la legge 30 marzo 1961, n. 304. L'osservanza di queste disposizioni è stata richiamata nei confronti di alcuni dei nuovi ruoli istituiti con la legge 3 novembre 1961, n. 1255 (ruolo dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori, degli ingegneri e dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari, articoli 1, secondo comma, e 44, ultimo comma).

Il decentramento, però, non è stato integrale; fra gli altri provvedimenti è rimasto accentrato al Ministero il conferimento di incarichi a posti di ruolo vacanti nelle more dei concorsi, o nel caso di legittimo impe-

dimento del personale appartenente ai ruoli sopra citati.

L'adozione di tale decentramento si rende, invece, quanto mai necessaria tenuto conto della natura del rapporto, del rilevante numero del personale interessato e della necessità di ovviare alle notevoli interferenze con le procedure relative a materie già decentrate alle Università.

Inoltre la scelta degli incaricati per i posti di che trattasi viene fatta dal titolare della cattedra e, mentre per imprescindibili esigenze di insegnamento l'incaricato assume immediatamente servizio, la proposta, invece, tramite il Rettorato delle Università, perviene solo successivamente al Ministero. L'emanazione, perciò, del relativo provvedimento ministeriale avviene spesso con ritardo che spesso diventa notevole per effetto della regolarizzazione dei documenti di rito.

Al fine di evitare gli inconvenienti sopra accennati e, tenuto principalmente conto che i provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui trattasi sono adottati per corrispondere a temporanee esigenze che si determinano in relazione alla vacanza di posti di ruolo, si è predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1, si devolvono alla competenza dei Rettori i provvedimenti relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale assistente, tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo delle

Università e degli Istituti di istruzione universitaria nonché degli ingegneri e dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Con il successivo articolo 2 sono, conseguentemente, devolute alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio le funzioni di controllo preventivo che sui provvedimenti stessi erano di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono devoluti alla competenza dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 — lettere *b)*, *f)* e *g)* — e all'articolo 44 — lettere *a)* e *b)* — della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli *22-bis* e *26-bis*, *sub* articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 2.

Le funzioni di controllo preventivo di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con il precedente articolo, sono devolute, rispettivamente, alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni.